

N. 00172/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00393/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 393 del 2012, proposto da:

- Unione dei Comuni della Valtenesi, rappresentata e difesa dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Silvano Venturi e Gianpaolo Sina, con domicilio eletto presso il primo in Brescia, via Diaz, 9;

nonché da:

- Comune di Manerba del Garda, Comune di Moniga del Garda, Comune di Padenghe Sul Garda, Comune di Polpenazze del Garda, Comune di Soiano del Lago, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, Silvano Venturi, con domicilio eletto presso il primo in Brescia, via Diaz, 9;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.c.;

per l'accertamento,

previa adozione di misure cautelari

dell'illegittimità del riversamento delle disponibilità liquide di cassa, giacenti presso i rispettivi tesorerieri, nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello stato, ai sensi dell'art. 35 commi da 8 a 13, D.L. n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato al riguardo quanto segue:

1. Gli enti qui ricorrenti propongono espressamente un'azione di accertamento dell'illegittimità del riversamento delle disponibilità liquide di cassa, giacenti presso i rispettivi tesorerieri, nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello stato, ai sensi dell'art. 35 commi da 8 a 13, D.L. n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012.

2. A sostegno di tale azione, essi denunciano essenzialmente l'illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 119-commi 1 e 2, 117-comma 3 e 97 Cost.) della riattivazione del sistema di tesoreria unica, disposta dalla citata norma del c.d. "Decreto liberalizzazioni", chiedendo la conseguente rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

3. Quanto all'istanza di misure cautelari provvisorie, gli enti rappresentano che - dopo il primo ordinativo di accredito presso la tesoreria provinciale, pari al 50% delle somme *de quibus*, già effettuato entro il 29 febbraio 2012 - il secondo ordinativo, pari al restante 50%, va disposto entro il 13 aprile 2012.

In sede di domanda cautelare ordinaria, gli enti espongono, altresì, che entro il 30 giugno 2012 dovranno provvedere allo smobilizzo degli investimenti già effettuati e al relativo riversamento nelle menzionate contabilità speciali.

4. Tale essendo, in sintesi, il quadro in fatto e diritto da valutare ai fini della concessione o meno della richiesta misura cautelare monocratica, non si ritengono nella specie sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 56 c.p.a., in quanto:

a) per un verso, l'identificazione del *thema decidendum* con la proposta questione di costituzionalità, postula che la relativa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza sia svolta, dal Collegio, quantomeno in sede cautelare ordinaria;

b) per l'altro, la duplice circostanza:

- che il danno prospettato come imminente consista nel versamento di una sorta di seconda *tranche* di quanto già accreditato in precedenza presso la tesoreria provinciale (e pari al restante 50% delle somme prese in considerazione dalle norme della cui legittimità costituzionale si dubita)

- e che un ulteriore adempimento contabile sia previsto entro il 30 giugno 2012, vale obiettivamente a depotenziare la indilazionabilità (richiesta dal primo comma dell'art. 56 c.p.a.) della trattazione ordinaria dell'incidente cautelare alla prima Camera di consiglio processualmente utile (9 maggio 2012).

5. Conclusivamente, l'istanza in esame deve essere respinta.

P.Q.M.

RESPINGE la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 maggio 2012, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia il giorno 12 aprile 2012.

Il Presidente
Giorgio Calderoni

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 12/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)